



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente

Giudice

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n.

C.P. proposto

DA

IN LIQUIDAZIONE

, con sede legale

in

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso in atti l'impresa IN LIQUIDAZIONE in esecuzione di delibera ex art. 152 l.f. ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo depositando la domanda e la relativa documentazione. Pende istanza di fallimento proposta da (prefall. n.

riunita alla domanda di concordato.

La società in data 7.10.2020 ha presentato un ricorso ex art. 161, 6 comma, l.f. e la relativa procedura si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità ex art. 162/173 l.f. in data 22.10.2020.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che ha un indebitamento superiore a 500.000,00;
- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente;
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 31.3.2021;
- c) sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità indiretta che prevede la cessione del ramo di azienda nonché la liquidazione di alcuni beni e la riscossione dei crediti, non compresi nel ramo di azienda ceduto.



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

La proposta di cessione del ramo di azienda “Duomo” si fonda nella sostanza su un accordo trilaterale intervenuto tra la ricorrente, l’offerente _____ e il proprietario dell’immobile ove la ricorrente esercitava l’attività di pizzeria, _____. L’ultima di fatto rinuncia alla riscossione dei canoni di locazione per tutto l’anno 2021 a condizione che l’omologa del concordato preventivo passi in giudicato entro il 30.3.2022, si obbliga a non procedere alla risoluzione del contratto e a consentire il subentro nel contratto da parte dell’aggiudicatario dell’azienda.

Nella prospettazione originaria del piano, il corrispettivo offerto per la cessione del ramo di azienda veniva individuato in un importo pari euro 450.000, dal quale dedurre gli importi che la proponente si accolla per 94.193,74 a titolo di TFR o ad altro titolo in relazione ai 16 dipendenti di _____ che saranno trasferiti unitamente all’azienda a _____

per 94.193,74. Il residuo importo di euro 355.806,26 veniva imputato dalla società per euro 63.274,00 al valore del ramo di azienda mentre la residua parte pari ad euro 292.000 era considerata finanza esterna liberamente distribuibile.

In particolare l’offerta di acquisto ha ad oggetto il ramo di azienda indicato comprensivo:

- del contratto di locazione stipulato con _____;
- dell’avviamento commerciale;
- di tutti i dipendenti in forza presso i _____ attualmente in numero di 16, con accolto integrale delle competenze maturate nei loro confronti pari ad euro 94.193,74 al 31.3.2021;
- dei cespiti e delle attrezzature indicate nell’offerta;
- della licenza amministrativa.

A seguito dei rilievi del Tribunale, secondo cui il corrispettivo della cessione della azienda non può essere considerato finanza esterna liberamente allocabile, la ricorrente ha modificato la proposta e gli accordi con le società sopra indicate, prevedendo il versamento della somma di euro 292.000,00 da parte di _____ a fondo perduto direttamente nelle casse della procedura, a condizione tuttavia dell’intervenuta aggiudicazione dell’azienda all’esito della procedura competitiva e del subentro nel contratto di locazione.

La società prevede di realizzare un attivo concordatario complessivo stimato in euro 936.000, e composto oltre alla somma di euro 450.000,00 proveniente da _____ da disponibilità liquide, da incasso di cambiali e di crediti, dalla liquidazione di assets non necessari alla prosecuzione della attività di impresa.

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- il pagamento integrale delle “spese di giustizia e di procedura”;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c.;
- il pagamento parziale nella misura del 16,34% dei creditori privilegiati “riferiti all’art. 2753 c.c.art.2778 1° grado inseriti in una apposita classe” (Classe II);
- il pagamento del “creditore privilegiato Erario” mediante compensazione con il credito verso lo stesso per I.V.A. e per il bonus Locazioni;
- il pagamento nella misura del 87,05% del creditore Mediocredito (inserito nella Classe I);
- il pagamento del 9% dei creditori chirografari (Classe III).

Il trattamento dei debiti tributari e previdenziali è oggetto di proposta ex art. 182 ter l.f.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione in classi non presentano evidenti criticità, in quanto appaiono rispettare i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

Il pagamento dei creditori privilegiati è previsto nel rispetto del termine di legge in quanto la proponente propone di destinare a questi creditori le somme provenienti dall’aggiudicatario, essendo previsto il trasferimento dell’azienda al momento della definitività del decreto di omologa. Per i creditori chirografari il termine di pagamento è fissato al 30.3.2024.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Ai sensi della Legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel caso concreto essa è individuata nelle percentuali di pagamento sopra indicate.

Trattandosi di un **concordato in continuità**, il Collegio reputa che tale utilità debba essere considerata vincolante, per consentire al professionista designato ex art. 67 L.F. di esprimere - in modo chiaro ed attendibile - un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori. Giudizio che si ritiene possa essere formulato tramite la comparazione dell'attivo indicato dalla società per effetto delle assunzioni contenute nel piano e quello generato dalla liquidazione dei beni nell'ambito di una procedura concorsuale.

Allo stato, e fatti salvi gli approfondimenti demandati all'organo commissariale, l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente per i creditori posto che non consentirebbe l'azzeramento del debito verso il locatore per l'anno 2021 e sarebbe escluso l'apporto di finanza esterna. Tuttavia, il Commissario dovrà verificare se il giudizio di comparazione nei termini prospettati dalla ricorrente possa resistere rispetto ad uno scenario comparativo che tenga conto dell'eventuale esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di azioni revocatorie (considerati i numerosi atti dispositivi posti in essere dalla società nel corso dell'anno 2020).

La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5, _____ attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard minimo richiesto dalle *best practices*. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale aggiornata che non ha presentato evidenti irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità le conclusioni a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al **miglior interesse dei creditori** appaiono argomentate attraverso uno scenario comparativo fondato sulla liquidazione atomistica dei beni, versando la società in stato di liquidazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditore, dovrà essere meglio valutata – come sopra già accennato- comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili (azioni revocatorie e di responsabilità).

Viene demandato all'organo commissariale il controllo delle poste attive e passive della società, con particolare riguardo al credito erariale indicato dalla società e della sua compensabilità con i debiti che la società ha verso l'erario.

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato _____ verso un corrispettivo in denaro del ramo di azienda sopra descritto, occorre ai sensi dell'art. 163 bis e 182 V, comma procedere all'apertura di una procedura competitiva. L'offerta di _____



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

è cauzionata e la relativa somma dovrà essere versata sul conto corrente della procedura indicato in dispositivo.

In proposito il Collegio richiamando il proprio orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto del ramo di azienda, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

In particolare il sondaggio di mercato dovrà tenere conto della offerta come concretamente formulata da comprendente oltre al corrispettivo per la cessione dell'azienda, l'accoglimento dei debiti nei confronti dei dipendenti trasferiti e la dazione di un importo fisso a titolo di finanza esterna a fondo perduto (come sopra più compiutamente descritto).

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa **IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in
- 2) Delega alla procedura la
- 3) Ordina la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **30.11.2021, ore 11:30**, aula B, primo piano, del Palazzo di Giustizia di Milano, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) Rammenta:
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) Rammenta che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹;
- 6) Nomina Commissario Giudiziale
- 7) Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **euro 20.000,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca **Intesa Sanpaolo S.p.a.**, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissoriale ex art. 180 L.F.;
- 8) Dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 9) Dispone che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito

¹ Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere:

- 1) la data dell'adunanza,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

internet del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale Il Sole 24 Ore; e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

- 10) **DISPONE** che il commissario nominato provveda entro giorni 30 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 30 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite e sul giornale Il Corriere della Sera, nonché su siti internet specializzati, l'invito a manifestare interesse all'acquisto del ramo di azienda sopra indicato unitamente al versamento della somma a fondo perduto oggetto dell'offerta di comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse; e che il commissario entro i successivi 15 giorni relazioni il giudice delegato, che a propria volta riferirà al Tribunale ai fini della eventuale emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II e segg.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 08/07/2021 .

Il Giudice Estensore

Il Presidente